

MOZIONE

Radar mobili: più prevenzione, meno cassetta

del 14 aprile 2014

Il Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 stabilisce le funzioni attribuite alle Polizie comunali. Il cpv. 2 della stessa stabilisce che i Municipi interessati alla posa di controlli della velocità mobili devono richiedere la delega al Dipartimento delle istituzioni. Quest'ultimo fissa le condizioni d'utilizzo.

Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale: art. 6

¹Le polizie comunali esercitano le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in particolare:

- a) effettuazione dei controlli della circolazione previsti dall'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall'Ordinanza dell'Ufficio federale delle strade concernente l'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS - USTRA);
- b) constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione e perseguimento secondo la procedura disciplinare, rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l'incasso dei relativi depositi cauzionali previsti dall'art. 17 LACS;
- c) effettuazione dell'esame preliminare dell'alito per l'accertamento dello stato di ebbrezza rispettivamente constatazione e perseguimento dell'infrazione di guida in stato di ebbrezza semplice sino allo 0.79‰;
- d) salvaguardia delle tracce in caso di incidenti della circolazione;
- e) constatazione di incidenti della circolazione per i quali non si procede all'accertamento dei fatti;
- f) accertamento dei fatti in caso di incidente con soli danni materiali;
- g) effettuazione di controlli della velocità ed accertamento delle infrazioni mediante installazioni di controllo mobili, sequestro delle licenze di condurre ed intimazione del divieto di circolare su territorio svizzero;**
- h) sequestro degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico;
- i) ...
- l) effettuazione del collaudo dei ciclomotori;
- m) sequestro dei ciclomotori e distruzione delle parti manomesse e non conformi alle prescrizioni legali;
- n) citazione per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori e notificazione alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, per l'esame successivo, di veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti (art. 34 cpv. 1 OETV), nonché di quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati;
- o) ogni altra funzione, nei limiti della legge, se richiesta dalle circostanze.

²La delega a svolgere i compiti previsti dal cpv. 1, deve essere richiesta dal Municipio interessato al Dipartimento delle istituzioni, il quale ne fissa le condizioni.

A mente dei sottoscritti firmatari, i controlli radar mobili effettuati sugli automobilisti, oggetto della presente mozione, devono **rispondere a una logica di prevenzione degli incidenti e di controllo di situazioni viarie a rischio, nello spirito della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.**

L'impressione, sebbene il principio sia in generale largamente condiviso, è tuttavia quella che troppo spesso i controlli di velocità mobili siano alquanto vessatori e non abbiano alcun "nobile" obiettivo se non quello di puntellare le deficitarie finanze pubbliche. Non si spiegherebbero altrimenti alcune "trappole" tese ai conducenti. Ci riferiamo in particolare a controlli effettuati subito dopo un cartello che segnala la diminuzione della velocità oppure su carreggiate non pericolose ma in forte discesa, o il fatto che gli introiti delle multe affibbate agli automobilisti siano regolarmente iscritte nei preventivi degli enti pubblici. Alcuni, i più maliziosi, fanno pure notare che con l'approssimarsi della fine dell'anno i controlli viari si intensificano sensibilmente quando il consuntivo, e dunque l'incasso, è in ritardo sul preventivo.

Lasciando a parte queste speculazioni, anche alla luce dell'entrata in vigore del programma federale di sicurezza stradale «Via sicura» e i notevoli inasprimenti nella legge sulla circolazione stradale, la presente mozione chiede al Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, di concedere la delega ai Comuni ad effettuare controlli di velocità ed accertamento delle infrazioni mediante installazioni di controllo mobili **solo con il dichiarato e manifesto scopo di prevenire degli incidenti in posizioni particolarmente sensibili, ad esempio laddove vi sia la presenza di bambini o in prossimità di un frequentato passaggio pedonale, e controllare situazioni viarie potenzialmente pericolose, ad esempio laddove vi sono dei lavori in corso o delle manifestazioni in atto.** Altre situazioni possono certamente essere prese in considerazione pur sempre rispondendo alla logica di prevenzione o di controllo specifico di una situazione contingente di pericolo. Dal nostro punto di vista infine laddove si sia in presenza di punti particolarmente pericolosi, gli stessi dovrebbero essere messi in sicurezza da parte delle autorità competenti, magari grazie a misure di moderazione del traffico o a mezzo di radar amici, e non sfruttate per appiappare sanzioni lasciando inalterate situazioni viarie strutturalmente pericolose.

Marco Chiesa e Fiorenzo Dadò